

**PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI
(art. 256, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000)**



COMUNE DI CASSINO (FR)

L'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE

nominato con d.P.R. 28 SETTEMBRE 2018

insediato in data 17 OTTOBRE 2018

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

ALESSANDRA NIGRO

MARCELLO ZOTTOLA

GUERINO VITTORIO DE LUCA

Cassino, 27 giugno 2023

SOMMARIO

PREMESSA	Pag. 4
PARTE 1 – MASSA ATTIVA	
1.1 Fondo di cassa	“ 13
1.2 Residui ammessi all’attivo della liquidazione	“ 15
1.2 bis – Residui attivi vincolati non compensati nel fondo cassa	“ 16
1.3 Ulteriori residui attivi accertati dall’O.S.L.	“ 18
1.4 Quote residue di mutui	“ 20
1.5 Proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili	“ 24
1.6 Proventi derivanti dalla vendita di beni mobili	“ 25
1.7 Proventi derivanti dalla cessione di attività produttive	“ 27
1.7 bis Altre risorse destinate al finanziamento delle passività	“ 30
1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	“ 31
1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato	“ 32
1.10 Mutui con oneri a carico dell’ente	“ 33
1.11 Altre forme di indebitamento	“ 34
1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	“ 35
1.13 Contributi eventuali	“ 36
1.14 Riepilogo massa attiva	“ 37
PARTE 2 – MASSA PASSIVA	
2.1 Residui passivi non compensati nel fondo di cassa	“ 38
2.1 ter Debiti gestione vincolata non compensati nel fondo di cassa	“ 40
2.2 Debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 (prima dell’8/11/2001)	“ 41
2.3 Debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 (dopo l’8/11/2001)	“ 42

2.4 Debiti soggetti a procedure estinte dal giudice	“ 44
2.5 Debiti soggetti a procedure estinte dal giudice (dopo l’8/11/2001)	“ 45
2.6 Debiti transatti (procedura ordinaria)	“ 46
2.7 Debiti transatti (procedura ordinaria) (dopo l’8/11/2001)	“ 47
2.8 Debiti transatti (procedura semplificata) per spese maturate prima dell’8/11/2001	“ 48
2.9 Debiti transatti (procedura semplificata) per spese maturate dopo l’8/11/2001	“ 49
2.9 bis Debiti gestione vincolata (procedura semplificata) per spese maturate dopo l’8/11/2001	“ 51
2.10 Debiti riconosciuti ai sensi dell’articolo 268 ter del TUOEL	“ 53
2.11 Debiti riconosciuti ai sensi dell’articolo 268 ter del TUOEL (dopo l’8/11/2001)	“ 54
2.12 Altre componenti della massa passiva – giudizi pendenti	“ 55
2.13 Riepilogo massa passiva	“ 57
2.14 Riepilogo debiti per oggetto	“ 58
PARTE 3 – ONERI DI LIQUIDAZIONE	
3.1 Sostenuti dall’O.S.L.	“ 59
3.2 Sostenuti dalla Commissione per la prosecuzione del dissesto	“ 62
PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE	“ 63
PARTE 5 – PROPOSTA DI RIPARTO	“ 64
PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO	“ 65
6.1 Elenco debiti inseriti nei piani di impegno	“ 66
ATTESTAZIONE	“ 67

PREMESSA

Il Comune di Cassino, con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 25 giugno 2018, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario.

Successivamente, con d.P.R. in data 28 settembre 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente. Ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUOEL), la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata, presso la sede municipale del Comune di Cassino, in data 17 ottobre 2018, giusta Delibera n. 1 del 17 ottobre 2018.

Essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2018, ai sensi del comma 4 dell'articolo 246 del TUOEL, i termini iniziali previsti per l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione sono stati differiti al 1° gennaio 2019.

Ai fini della formazione del piano di rilevazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUOEL, questa Commissione ha dato avvio, con deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2019, alla procedura di rilevazione delle passività del Comune di Cassino mediante affissione all'Albo pretorio, ed anche a mezzo stampa, dell'avviso con cui è stato invitato chiunque ritenesse di averne diritto a presentare, entro un termine di sessanta giorni, istanza di ammissione alla massa passiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUOEL, con propria delibera n. 7 del 28 febbraio 2019, questa OSL ha prorogato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni decorrenti dall'8 marzo 2019.

Tanto premesso, si ritiene di evidenziare che la Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti - con Decreto prot. n. 605 del 18 gennaio 2021 - ha delegato il Presidente di questa Commissione *all'acquisizione della documentazione probatoria circa le cause che hanno condotto l'Ente a dichiarare il dissesto finanziario*, richiedendo che, all'esito dell'esame di detta documentazione, venisse redatta e trasmessa una dettagliata relazione sulle cause del dissesto, indicando le generalità ed i riferimenti dei soggetti ritenuti responsabili, unitamente all'indicazione della sussistenza di danno erariale e conseguente quantificazione.

Pertanto, anche in considerazione della possibilità di essere coadiuvata dai dirigenti e/o responsabili comunali competenti *ratione materie*, si è provveduto a richiedere al Segretario generale, ai dirigenti dell'Area finanziaria e dell'Area tecnica (i soli in forza presso il Comune di Cassino), nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, di fornire ogni utile informazione e documentazione in merito alle cause che hanno condotto alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente.

Al riguardo, i dirigenti interessati ed il Presidente del collegio dei revisori hanno riscontrato la cennata richiesta informando di non disporre di ulteriori utili elementi e/o documentazione oltre quelli di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25 giugno 2018 (e relativi allegati) con la quale è stato dichiarato lo stato il dissesto finanziario.

Il Segretario generale ha invece confermato quanto riferito alla predetta Corte con relazione in data 27 novembre 2020.

Conseguentemente, questa Commissione ha ricostruito le cause che hanno condotto il Comune di Cassino a dichiarare il dissesto finanziario sulla scorta *dell'exkursus* di cui alla richiamata Delibera del Consiglio comunale n. 32/2018 e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla relazione del Dirigente dell'Area economico-finanziaria in data 12.6.20218

(allegata alla predetta Delibera) e alla relazione dell'Organo di revisione in data 18.6.2018 (pure allegata a detta Delibera).

Dalla lettura dei richiamati atti, innanzitutto, è stato rilevato che le criticità finanziarie risalgono almeno all'esercizio 2007, riguardo al quale la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per il Lazio aveva invitato l'Ente ad adottare le misure e le iniziative per ricondurre la gestione nell'ambito dei criteri di correttezza contabile e sana gestione finanziaria.

In particolare, con deliberazione n. 63/2009/PRSE in data 10.7.2009, la Corte formulava rilievi di gravi irregolarità sul rendiconto 2007 per le seguenti fattispecie:

- mancata ripartizione del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 187 del TUOEL;
- utilizzo frequente dell'anticipazione di tesoreria come fonte di finanziamento a medio-lungo termine;
- superamento del limite di utilizzo delle entrate per permessi a costruire per spesa corrente ed errata allocazione dei relativi accertamenti di entrata;
- mancata adozione della deliberazione di Giunta circa la destinazione vincolata dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992;
- ingente importo di debiti fuori bilancio riconosciuti;
- gestione del servizio idrico integrato secondo criteri commerciali.

Successivamente, con deliberazione n. 39/2014/PRSP del 9.4.2014, la stessa Corte adottava pronuncia di grave irregolarità sui rendiconti 2011 e 2012 e, a tal proposito, il Comune di Cassino, con delibera consiliare n. 51 del 31.7.2013 aderiva, ai sensi dell'art. 243-bis e succ. del TUOEL, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; con successiva delibera n. 56 del 27.9.2013 adottava il piano di riequilibrio decennale (2013-2022) – con richiesta di accesso al fondo di rotazione - come misura straordinaria per fronteggiare una situazione di grave squilibrio strutturale, situazione compromessa dall'accertamento, in sede di consuntivo 2011, di un disavanzo di amministrazione di oltre 13 mln di euro e dall'accertamento, nel 2013, di debiti fuori bilancio pari ad oltre 18 milioni di euro.

In esito alla relativa istruttoria del cennato piano, con deliberazione n. 140/2015/PRSP in data 14.5.2015, la Corte approvava il piano di riequilibrio finanziario decennale del Comune di Cassino con raccomandazioni e con riserva di costanti verifiche sulle misure attuative e rispetto del piano.

Successivamente, il mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente è stato in particolare compromesso dall'aumento del *deficit* strutturale connesso ai debiti ed alle passività potenziali, aumentati in termini assoluti anche in funzione del fatto che, a far data dall'esercizio finanziario 2017, le richieste di accertamento di debito, indirizzate ai vari Uffici comunali, hanno evidenziato, nel corso dell'esercizio 2018, ulteriori debiti fuori bilancio e passività potenziali che non trovavano adeguata copertura con le entrate, con gli accantonamenti di impegni lasciati ai residui passivi, né con il fondo potenziale rischi dimensionato ai debiti accertati sino al 31.12.2017.

Tale situazione, unitamente ad un complessivo quadro di contrazione di risorse per gli Enti locali, ed in assenza di nuove entrate da destinare al *deficit* corrente, hanno determinato una gravissima crisi per gli equilibri di bilancio dell'Ente che, come si evince dalle relazioni del dirigente dell'Area economico-finanziaria e del Collegio dei revisori, può essere ricondotta alle seguenti principali cause:

- insufficiente controllo delle procedure di spesa, talvolta adottate in violazione dei principi contabili del TUOEL in assenza di regolari impegni e liquidazione di fatture; mancata adozione di contratti di affidamento, con particolare riguardo agli incarichi legali e tecnico-professionali, nonché di esecuzione di lavori.
In assenza di tali atti prodromici, si è spesso determinata la legittima aspettativa di professionisti, ditte e fornitori di essere pagati, pur in assenza della preventiva determinazione dell'*an* e del *quantum*, che, peraltro, ha alimentato il relativo contenzioso;
- insufficiente disponibilità di entrate proprie da destinare alla copertura degli ulteriori debiti e passività, in assenza di accertamento di entrate straordinarie da utilizzare per il disequilibrio, rilevando che tutte le entrate del bilancio erano già destinate, oltre alle spese di funzionamento della “macchina” comunale ed ai servizi alla collettività, anche alla copertura di ingenti debiti riconosciuti, debiti in ammortamento e quota del disavanzo accertato;
- ridotta capacità di riscossione delle entrate da recupero evasione, dovuto anche all'avvicendamento, tra il 2015 e il 2018, di almeno tre società nel contratto di accertamento e riscossione coattiva delle principali entrate dell'Ente (es. IMU, TASI, TARSU), con effetti di ricaduta sulla tempistica delle attività e conseguenti minori introiti rispetto a quelli attesi;
- criticità in ordine alla liquidità della cassa corrente tali da determinare il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria e anticipazioni di liquidità (e poi anche al fondo di rotazione);
- disallineamenti tra le fatture presenti sulla piattaforma certificazione crediti ed il sistema gestionale della casella di fattura elettronica dell'Ente che hanno determinato l'emersione di fatture intestate al Comune di Cassino con termini di pagamento scaduti e con la difficoltà di riconciliare i dati ivi riportati con quelli presenti nella contabilità dell'Ente; tali fatture, prevalentemente riferite a utenze, sono state, poi, oggetto di cessioni non contestate, con la conseguente maturazione di interessi moratori;
- aumento della rigidità della spesa corrente dovuta, in particolare, tanto a nuove poste contabili per accantonamenti introdotte dalla riforma della contabilità armonizzata, tanto dalla necessità di mantenere adeguati stanziamenti per il ripiano di perdite/disavanzo e restituzione debiti in ammortamento (debiti per mutui Cassa Depositi e Prestiti, fondo anticipazione di liquidità risalente ad anni pregressi, nonché fondo di rotazione);
- mancata positiva conclusione delle procedure di alienazione/valorizzazione del patrimonio disponibile che, sebbene attivate, non hanno prodotto i risultati attesi, anche a causa della sfavorevole situazione del mercato immobiliare;
- presenza di numerose procedure di esproprio effettuate dell'Ente senza il rispetto dei termini di cui al Testo Unico sull'espropriazione per pubblica utilità in danno ai proprietari che, conseguentemente, hanno richiesto il pagamento dell'indennità di esproprio, rivalutata in relazione agli anni di occupazione, con i relativi risarcimenti;
- elevata incidenza del contenzioso legale che, nel tempo, ha esposto l'Ente a ingenti oneri per sorte ed accessori;

- incompleta ed incerta ricognizione dei debiti fuori bilancio alle previste scadenze di legge, che hanno determinato l'instaurarsi di procedure ricognitive ed esecutive, con ulteriori ricadute sulla disponibilità di cassa dell'Ente.

Al riguardo si rileva che, nel periodo 2011-2017, sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per oltre 24,5 mln di euro.

Peraltro, dalla relazione dell'Organo di revisione emerge anche che i maggiori debiti certi - aventi i requisiti di veri debiti fuori bilancio - emersi successivamente alla chiusura del rendiconto 2017, ammontavano ad € 15.782.138,78, mentre i debiti potenziali, indicati nella medesima relazione, ammontavano a circa 33 mln di euro;

- presenza di passività pregresse, non del tutto definite, che hanno richiesto accantonamenti di spesa vincolata e che hanno esposto l'Ente a sostenere onerose controversie giudiziarie. Tuttavia, dal 2011, sono state effettuate numerose transazioni finalizzate a scongiurare ulteriori oneri derivanti da probabili condanne;
- difficoltà nella realizzazione degli obiettivi del piano di riequilibrio, nonché impossibilità dell'Ente di far ricorso alla procedura di riequilibrio trentennale, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte con la sentenza del 14.2.2019, n. 18.

E' stato pure evidenziato che nell'ultimo decennio l'Ente è stato interessato da svariati avvicendamenti di personale, pure dirigenziale - con incarichi anche di breve durata - nonché da un'elevata incidenza di pensionamenti che, nell'insieme, hanno contribuito a determinare notevoli difficoltà a scapito della piena garanzia dell'efficienza e dell'efficacia della complessiva "macchina" amministrativa.

Le cennate principali disfunzioni, tra le altre, hanno quindi determinato l'adozione della più volte richiamata Delibera del Consiglio comunale n. 32/2018 con la quale è stato dichiarato il dissesto.

Dalla ricostruzione dei fatti - come, peraltro, attestato dagli organi interni ed esterni nell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione - è emersa una *cronica situazione di squilibrio economico-finanziario* risalente nel tempo (almeno dal 2007, come sopra accennato), alla quale negli anni non si è via via posto incisivo e definitivo rimedio, con conseguente stratificazione delle difficoltà che hanno condotto, dapprima all'adozione del piano di riequilibrio e poi, stante le cause sopra illustrate che, di fatto, hanno impedito il reale conseguimento degli obiettivi di risanamento, alla dichiarazione del dissesto. Pertanto, i complessivi eventi causali del dissesto - come rilevati dall'analisi della citata documentazione e sopra sintetizzati - non consentono alla scrivente l'individuazione di nette responsabilità personali.

In esito a quanto rilevato, quindi, è stata fornita alla cennata alla Procura la richiesta relazione fornendo, per completezza, anche la "fotografia" della complessiva situazione all'epoca inerente alla gestione liquidatoria.

Si soggiunge che questa Commissione, dal 27 aprile 2020, ha iniziato a formulare proposte di transazione ai creditori, tra l'altro, titolari di crediti derivanti da debiti fuori bilancio ex articolo 194 del TUOEL. In relazione a tali debiti, e a quelli che via via sono stati definiti, si è provveduto a trasmettere le relative delibere alla cennata Procura.

PARTICOLARI QUESTIONI

Tra le svariate tematiche affrontate, si ritiene che meriti un richiamo quella afferente al **termine di prescrizione delle fatturazioni a carico dei cittadini per il servizio idrico**, con conseguente verifica della legittimità degli atti emessi dall'Ente, ed approvati con specifiche determinazioni, nel corso dell'anno 2020. Infatti, con la legge 205/2017 (Bilancio 2018) il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del diritto del gestore al corrispettivo dovuto con riferimento ai contratti di fornitura idrico integrato, riducendola da 5 a 2 anni, disponendo che la disciplina si applica:

✓ per il settore idrico, alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1 gennaio 2020 (articolo 1, comma 10);

✓ solo qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell'utente (articolo 1, comma 5).

Le richiamate disposizioni della Legge di bilancio vanno coordinate con le prescrizioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) emesse in materia di servizio idrico, in particolare con la delibera n. 547/2019/R/Idr con la quale l'Autorità ha adottato talune disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nel caso di fatturazioni di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

I punti salienti emersi hanno riguardato:

- L'applicazione della prescrizione ed i conseguenti adempimenti nell'ambito della fatturazione e degli obblighi di comunicazione agli utenti;
- Gli atti emessi dal Comune relativi alla fatturazione di eccedenze idriche anno 2016, nonché alla fatturazione delle differenze per importi di depurazioni dovuti ad ACEA anni 2015/2016/2017.

Nello specifico:

- Per quanto attiene al 2016 l'Ente non aveva emesso fatture in quanto il calcolo di quanto dovuto dagli interessati presupponeva la lettura dei consumi effettuata da ditta esterna negli anni successivi. Peraltro, nel 2016 non poteva nemmeno attenersi alle disposizioni sui tempi in materia di fatturazioni (30 giorni) stabilito come obbligo successivamente. Anche negli anni precedenti l'emissione dei ruoli per eccedenza avveniva con un ritardo medio di 2 anni rispetto al termine dell'esercizio;
- Nel 2018, quando è stato dichiarato il dissesto, l'attività dell'Ente è proseguita con la formazione del ruolo eccedenze 2016 che è terminato a dicembre 2018. Solo da quella data l'Ente poteva emettere le fatture di pagamento;
- Nel 2019, l'emissione concreta della fatturazione è slittata per via del contenzioso con ACEA che ha in corso una pretesa di restituzione di somme di oltre 11.000.000,00 di euro, di cui parte anche relative alle differenze poste in fatturazione a recupero, che purtroppo non si è ancora concluso, con incidenza anche sul ruolo 2016 per necessità di conguaglio;
- A dicembre 2020 si provvedeva ad emettere le fatture di pagamento.

Ciò premesso, questa Commissione ha verificato che, nel dicembre 2020, il Comune aveva approvato:

- Con Determinazione n. 2203 del 18.12.2020, il ruolo inerente alle eccedenze idriche del 2016, assumendo di aver potuto calcolare tali quote solo il 21.12.2018, quando la Software House di Advanced Systems aveva trasmesso l'elaborazione informatica del ruolo alla società di riscossione ICA Srl;
- Con Determinazione n. 2265 del 30.12.2020, il ruolo inerente al conguaglio 2015 e alla quota fissa 2015, 2016 e primo semestre 2017 della tariffa di depurazione,

assumendo di aver potuto calcolarne gli importi solo il 07.12.2020, parimenti alla trasmissione dell'elaborazione informatica del ruolo.

In entrambe le determinazioni il Comune ha indicato il 15.03.2021 come termine per il pagamento delle fatture emesse in forza dei suddetti ruoli.

La pretesa del Comune si riferiva a consumi e/o conguagli nella quantificazione dei consumi precedenti di oltre due anni l'emissione delle relative fatture, aventi tutte scadenza al 15.03.2021 (quindi successiva al 1°1.2020, termine rilevante ai fini delle modifiche introdotte con la legge n. 205/2017), e risalenti a quando il Comune era ancora gestore del Servizio Idrico Integrato ('SII'), avendo effettuato il passaggio del Servizio idrico integrato ad ACEA ATO 5 SpA ('ACEA') con decorrenza dal 1°07.2017.

Il problema della prescrizione veniva sostanzialmente superato dall'Ente sulla base della presunta inapplicabilità delle nuove disposizioni della richiamata Legge n. 205/2017 alle fatturazioni in questione; e ciò soprattutto in considerazione della perdita di titolarità della gestione da parte del Comune di Cassino dalla data del 1° luglio 2017 (data di trasferimento delle reti, degli impianti e della gestione al soggetto gestore ACEA SpA), della difficoltà oggettiva di procedere anticipatamente all'elaborazione dei consumi (stante appunto la dismissione del servizio, ma anche della procedura di dissesto finanziario dichiarato dall'Ente nell'anno 2018), quindi per una causa non imputabile all'Ente, nonché della conseguente individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizionale dalla successiva data in cui il Comune ha potuto effettivamente esigere l'adempimento da parte dell'utenza, individuata con la data di trasmissione dell'elaborazione informatica del ruolo da parte della società incaricata.

Peraltro, non ritenendo l'Ente di dover applicare la prescrizione biennale, non forniva agli utenti informativa nell'avviso di pagamento all'utenza sulla possibilità di presentare reclamo ed eccepire la prescrizione.

In relazione al termine di prescrizione, venivano però presentate all'Ente oltre un migliaio di richieste di annullamento in autotutela, sostenendo la prescrizione biennale; inoltre, sulla questione perveniva richiesta di AGCOM di indagine sul rispetto delle norme a favore del consumatore.

Pertanto, la fondamentale questione da dirimere è consistita nell'individuare, per la fattispecie concreta, il regime prescrizionale applicabile alla fatturazione del servizio idrico integrato, tenendo conto delle novità legislative introdotte dalla più volte citata Legge 2017/205) e, conseguentemente, verificare la legittimità delle fatturazioni di conguaglio (eccedenze 2016 e recuperi tariffari 2015-2017/1° sem.) emesse dall'Ente alla fine del mese di dicembre 2020.

Al riguardo, è stato necessario analizzare l'inquadramento normativo del servizio idrico integrato, nonché verificare l'orientamento giurisprudenziale maturato, nel tempo, sulla natura della relativa tariffa. Ulteriore analisi e studio è stato effettuato in relazione alle molteplici deliberazioni dell'ARERA in materia.

In esito alle suddette attività, ed anche in considerazioni delle valutazioni espresse da uno studio legale incaricato per un parere *pro veritate*, si è giunti alle seguenti determinazioni:

- a) il diritto del Comune al corrispettivo per le eccedenze idriche del 2016, conguaglio 2015 e quota fissa 2015-2016 e primo semestre 2017 della tariffa di depurazione, era soggetto a prescrizione biennale, trattandosi di fatture emesse dopo il 1°1.2020 (*ex art. 1, commi 4 e 10, Legge 205/2017*);
- b) all'emissione delle fatture, avvenuta nel dicembre 2020, il termine di prescrizione biennale (decorrente dalla scadenza del termine per fatturare il consumo, ovvero 45 giorni successivi al periodo di riferimento) era già decorso;
- c) gli utenti delle fatturazioni/bollette dovevano ricevere l'informativa della possibilità di eccepire la prescrizione per le somme richieste (ARERA, deliberazione n. 547/2019);

d) i pagamenti ottenuti dal Comune in forza delle fatture emesse nel dicembre 2020 andavano considerati indebiti e passibili di restituzione, mancando la dovuta informativa sulla possibilità per gli utenti finali di eccepire la prescrizione e/o di presentare reclamo;

e) il Comune avrebbe potuto procedere all'annullamento in autotutela delle fatture (e/o delle determinazioni di approvazione del ruolo), entro e non oltre i 18 mesi successivi all'adozione dell'atto illegittimo;

f) la mancata informativa sulla possibilità per gli utenti finali di eccepire la prescrizione e/o di presentare reclamo poteva essere sanata con le prescrizioni imposte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)-Direzione tutela del consumatore e, *media tempore*, con misure spontaneamente assunte dal Comune a rettifica del precedente operate.

Di tanto è stato notiziato Sindaco del Comune e, in stretto raccordo e collaborazione con il Dirigente dell'Area finanziaria, sono stati posti in essere tutti gli atti consequenziali.

Tra questi, tutti quelli necessari per corrispondere alle richieste istruttorie dell'AGCM, scongiurando l'applicazione della sanzione a norma dell'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, tra cui: accoglimento delle istanze degli utenti per la prescrizione, invio di idonea informativa ai consumatori circa il regime di prescrizione biennale e la possibilità di eccepire tale prescrizione o ripetere le somme già pagate, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di idonea informativa ai consumatori unitamente a *format* per la compilazione delle istanze di interesse.

Ulteriore questione di particolare rilevanza affrontata dalla Commissione afferisce alle **somme dovute dall'Ente alla Società di gestione del Servizio idrico integrato**, sia per i connessi aspetti giuridici – che hanno determinato a richiedere anche parere legale - sia per l'ammontare della somma richiesta per l'ammissione alla massa passiva della liquidazione (€ 11.370.368,58).

L'attività istruttoria della posizione - sviluppatasi anche con specifiche riunioni tecnico-amministrative con i rappresentanti dell'Ente, con il Dirigente dell'Area finanziaria ed i rappresentanti della Società di gestione - ha riguardato, innanzitutto, le verifiche volte alla quantificazione delle somme dovute dal Comune di Cassino in relazione al servizio di depurazione svolto da Acea Ato 5 S.p.A. gestore unico del Servizio idrico integrato del territorio ricompreso nell'AATO 5 - Lazio Meridionale Frosinone.

In tale contesto, è emerso quanto segue:

- L'AATO 5 Lazio Meridionale, con atto di citazione del 2014, conveniva il Comune dinanzi al Tribunale di Cassino, per vedersi riconosciuta la pretesa creditoria delle somme dovute dal Comune a titolo di trasferimento alla quota di depurazione della rete idrica quantificata sui ruoli emessi nel periodo 2006-2017 (€ 11.370.368,58).

Il Comune, costituitosi in giudizio, opponeva l'inadempimento della predetta società alle prestazioni contrattuali e, in particolare, la mancata gestione da parte attrice dei servizi, nonché l'assenza di rendicontazione delle asserite attività svolte, tra cui cura e manutenzione.

Il Tribunale, con sentenza n. 5917/2017 – non impugnata da parte attrice e passata in giudicato – rigettava l'istanza di Acea Ato 5. In sintesi, con detta sentenza fu stabilito che il Comune non era tenuto a versare alcuna somma dall'1.10.2003, nonché dal 13.12.2005 all'8.4.2014.

Sulla scorta di ciò, il dirigente dell'Area finanziaria del Comune di Cassino, provvedeva a quantificare in € 1.872.479,78 l'importo incassato – unico quantificabile come credito liquido, certo ed esigibile - della quota di depurazione dovuta alla Società per i ruoli emessi dall'8.4.2014 al 31.12.2018 (lasso temporale di interesse

dell'OSL). Detto importo è stato attestato, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).

Conseguentemente, in esito a quanto verificato ed in considerazione della cennata attestazione, questa Commissione ha ritenuto ammissibile alla massa passiva della liquidazione la somma di € 1.872.479,78 (Delibera n. 291 in data 9 marzo 2023) e, tenuto conto dei criteri fissati con propria delibera n. 61 del 9 dicembre 2019, è stata formulata alla Società interessata una proposta transattiva riconoscendo la somma di € 1.123.487,87.

Con atto datato 5 giugno c.a. la Società in questione ha proposto ricorso, con richiesta di misura cautelare, al T.A.R. Lazio- Sezione staccata di Latina, avverso il Comune di Cassino e la richiamata delibera dello scorso 9 marzo, con la quale solo parzialmente il vantato credito è stato ammesso alla massa passiva della liquidazione.

Al riguardo, nelle more della fissazione dell'udienza, è stato richiesto all'Ufficio legale del Comune di Cassino la costituzione in giudizio anche per conto dell'OSL.

Allo stato, non vi sono ulteriori giudizi avverso atti della Commissione.

Infine, si segnala **l'attività di approfondimento** svolta da questa Commissione anche **nel caso di attestazioni positive** rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, comma 4 del TUOEL, che ha comportato la riduzione del credito riconosciuto e, in alcuni casi, il diniego totale.

Al riguardo, si ritiene di evidenziare che, nonostante fosse stato attestato dal Segretario Generale *pro tempore* il diritto degli *ex* amministratori di ricevere il rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di giudizi penali conclusi con l'assoluzione (per un importo complessivo di oltre 131.000,00 euro), questo Organo ha rilevato che la disciplina che prevede tale diritto agli amministratori locali a causa del proprio incarico per l'espletamento dei compiti connessi alla carica, è contenuta nell'art. 86, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (TUOEL), come modificato dal decreto legge 19 giugno 2015, 78 che, all'art. 7-bis (Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali) ha previsto *"All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave"*.

Il citato decreto legge è stato pubblicato nella G.U. del 14/08/2015, n. 188 ed è entrato in vigore il 15 agosto 2015; pertanto, è applicabile a spese sostenute per giudizi definiti successivamente a tale data. Tutte le richieste di rimborso erano relative a procedimenti penali conclusi prima di tale data.

Inoltre, il rimborso delle spese legali agli amministratori richiede la presenza di determinate condizioni sostanziali, indicate dal legislatore nel novellato art. 86 del TUOEL, tra cui *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

Al riguardo, la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito a quest'ultima previsione, precisando che è necessaria la preventiva programmazione della specifica spesa in bilancio,

dovento l'amministrazione garantire l'invarianza di spesa e farvi fronte con le ordinarie risorse a disposizione dell'Ente.

In particolare, con Deliberazione n. 45/2017/PAR, la Corte dei Conti - Sezione regionale controllo Basilicata ha evidenziato che, con la formulazione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" il legislatore ha inteso affermare l'obbligo della copertura finanziaria – codificato nell'art. 81 della Costituzione – per cui il comune, in sede di bilancio, deve destinare le risorse possibili per il rimborso delle spese legali sopportate dagli amministratori, nei casi ammessi dal legislatore. La stessa Corte ha quindi annotato che *"la mancata previsione iniziale o l'insufficiente stanziamento non possono essere superati riconoscendo il debito fuori bilancio"* e, conseguentemente, *è necessaria una "previa programmazione della spesa in bilancio unitamente alla necessità che vengano preventivamente determinati i criteri oggettivi di rimborso, a tutela e garanzia dell'imparzialità"*.

Conseguentemente, la ragione del credito che gli amministratori possono vantare, nei tempi e nei casi previsti, non si fonda solo sul pagamento delle spese legali ma sulla previa sussistenza e capienza di un apposito stanziamento.

Infine, sono stati considerati anche gli indirizzi forniti dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali in materia di ammissibilità delle spese legali di cui all'art. 86, comma 5, del TUOEL - anche in occasione di specifici questi posti sulla questione – tutti in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale, in particolare con quello della Corte dei Conti, sopra richiamato.

Nessuno dei provvedimenti di esclusione adottati da questa Commissione per tali fattispecie creditorie è stato impugnato.

PARTE 1 - MASSA ATTIVA

1.1 FONDO DI CASSA

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'Ente alla data del 31.12.2018 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€	0
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2018 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€	4.289.233,61
- Riscossioni effettuate dall'Ente in conto residui attivi dall'1.1.2019 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione (1.1.2019)*	(+)	€	0
TOTALE FONDO DI CASSA		€	4.289.233,61
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2019 (anno dell'ipotesi) sino alla data della delibera di dissesto (25.06.2018)**	(-)	€	0
- Somme per ricostituzione squilibrio della vincolata	(-)	€	
TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA LIQUIDAZIONE	(+)	€	4.289.233,61

* I termini iniziali previsti per l'attività dell'O.S.L. sono differiti ex art.246, comma 4, al 1° gennaio 2019.

** In ogni caso sino a concorrenza del totale del fondo di cassa.

Il servizio di cassa della liquidazione è gestito dal Tesoriere dell'Ente Banca Popolare del Cassinate – con sede in Cassino.

Numero del conto: IT98 A053 7274 3700 0001 1016 549

Approvazione della convenzione con delibera O.S.L. n. 4 del 6 febbraio 2019

OSSERVAZIONI SUL FONDO DI CASSA
(riferimento prospetto 1.1)

Al momento dell'insediamento della Commissione, il Comune di Cassino non presentava uno squilibrio della gestione vincolata determinato dall'utilizzo di entrate a specifica destinazione in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti, come previsto dall'articolo 195 del TUOEL.

1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

Risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2018

NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENT O DELL'O.S.L.	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VEDI ALLEGATO 1								
TOTALE IN EURO					€ 31.971.894,29	€ 7.826.822,07	€ 24.145.072,22	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L.	€	7.826.822,07
TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE	€	<u>24.145.072,22</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE	€	31.971.894,29

**1.2 BIS - RESIDUI ATTIVI VINCOLATI - ART. 2-BIS DEL D.L.24 GIUGNO 2016, N.
113 NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA**

Risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2018

NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO O DELL'O.S.L.	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VEDI ALLEGATO 2								
TOTALE IN EURO					€ 2.468.708,44	€ 665.720,45	€ 1.802.987,99	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L.	€ 665.720,45
TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE	€ <u>1.802.987,99</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE	€ 2.468.708,44

OSSERVAZIONI SUI RESIDUI ATTIVI

(prospetto 1.2 colonna 9)

Il Comune di Cassino con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 89 del 22 maggio 2019 ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ed in data 13 giugno 2019, con nota prot. 34274, la Dirigente dell'Area Finanziaria ha trasmesso a questo Organo l'elenco dei residui attivi e passivi di competenza della gestione straordinaria di liquidazione.

In considerazione della vetustà di alcuni residui attivi, della loro mancata riscossione in questi anni e della fisiologica inesigibilità degli stessi, con nota n. 64414 del 6 ottobre 2022 questo Organo ha chiesto ai Dirigenti di effettuare una revisione straordinaria.

Purtroppo, tale richiesta, tra l'altro sollecitata lo scorso mese di febbraio dalla Dirigente dell'Area Finanziaria nei confronti degli altri Dirigenti, non ha avuto, ad oggi, riscontro, ad eccezione di un'anticipazione di dati, non formale, comunicata dalla predetta Dirigente.

E' stato comunicato, per le vie brevi, alla scrivente Commissione che tale complessa procedura si completerà nel corso del prossimo mese di settembre e, conseguentemente, verrà effettuata l'esclusione dei residui ritenuti di dubbia esigibilità per i quali si procederà alla loro inclusione in una voce specifica del conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.

Si evidenzia che i tributi rappresentano oltre l'80 % dei residui attivi e, quindi, del totale delle potenziali entrate correnti di competenza di questo Organo.

Tuttavia, a decorrere dall'8 marzo 2020, tale tipologia di entrate si è praticamente azzerata in quanto i diversi provvedimenti del Governo, assunti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, in particolare il D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., hanno prodotto, per oltre un anno, i seguenti effetti:

- sospensione della produzione e notifica di qualunque accertamento per omessi versamenti e omesse denunce relativamente ai tributi comunali;
- sospensione della produzione e notifica delle ingiunzioni fiscali e di ogni atto propedeutico alla riscossione coattiva;
- interruzione dei termini di pagamento relativi ad accertamenti e ingiunzioni fiscali notificati prima dell'8 marzo 2020;
- sospensione del pagamento delle rate con scadenza successiva all'8 marzo 2020 relativamente ad ogni tipologia di rateizzazione precedentemente autorizzata;
- sospensione del pagamento degli accertamenti e delle ingiunzioni fiscali notificati dopo il 31 maggio 2020;
- sospensione di tutte le azioni esecutive finalizzate alla riscossione coattiva (pignoramenti, anche presso terzi, ed espropriazioni).

L'attività di riscossione dei tributi è ripresa solo nella seconda metà del 2021 e, conseguentemente, l'intera attività di liquidazione ha subito un inevitabile rallentamento.

**1.3 ULTERIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI DALL'O.S.L.
(ARTICOLO 255, COMMA 8, DEL TESTO UNICO)**

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOL O (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
1	212	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	RECUPERO EVASIONE IMU	€ 5.610.894,09	€ 843.625,99	€ 4.767.268,10	
2	610	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	€ 7.027,83	€ 7.027,83	-	
3	1101	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	ADDITIONALE IRPEF DA RUOLI POST RIFORMA	€ 79.020,76	€ 79.020,76	-	
4	3003	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	RECUPERO EVASIONE TOSAP	€ 6.559,66	€ 6.559,66	-	
5	3207	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	RECUPERO EVASIONE TASI	€ 148.516,01	€ 2.292,08	€ 146.223,93	
6	3208	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	RECUPERO EVASIONE TARI	€ 5.729.580,40	€ 1.476.231,29	€ 4.253.349,11	
7	42902	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	VIOLAZIONI NORME STRADALI	€ 514.856,52	€ 33.657,37	€ 481.199,15	
8	51001	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	ACQUEDOTTO COMUNALE RUOLI ANNI PRECEDENTI	€ 1.679.160,06	€ 646.745,77	€ 1.032.414,29	

9	62010	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	RECUPERO SPESE DI LITE DA TERZI NEI GIUDIZI ATTIVI PER L'ENTE	€ 88.138,01	€ 88.138,01	-	
10	62010	Fino al 31.12.2018	DIVERSI	ENTRATE DIVERSE INCASSATE A PP.GG. OLTRE I RESIDUI ATTIVI	€ 201.782,95	€ 201.782,95		
11	54006	Dall'1.9.2015 al 31.12.2018	DIVERSI	RECUPERO ENTRATE GESTIONE TRIBUNALE	€ 938.421,03	€ 938.421,03	-	
12		Dall'1.7.2017 al 31.12.2018	ACQUA CAMPANIA SPA	RECUPERO ACQUA CAMPANIA	€ 1.517.153,40	€ 1.517.153,40	-	
TOTALE					€ 16.521.110,72	€ 5.840.656,14	€ 10.680.454,58	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DALL'O.S.L.

€ 5.840.656,14

TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE

€ 10.680.454,58

TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE

€ **16.521.110,72**

N.B. per i crediti relativi ad entrate riscuotibili con ruoli è sufficiente indicare nella colonna "debitore dell'ente" solo gli estremi della delibera approvativa.

1.4 QUOTE RESIDUE DI MUTUI *

n° 1

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: STRADE COMUNALI (POSIZ. 4361490/02)

Importo originario del mutuo: € 238.593,97

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 407,26

n° 2

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: STRADE COMUNALI (POSIZ. 4361494/02)

Importo originario del mutuo: € 71.578,18

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 1.172,68

n° 3

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: OPERE VARIE, MISTE (POSIZ. 4369481/02)

Importo originario del mutuo: € 115.337,01

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 10.796,79

n° 4

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: IMPIANTO ILLUMINAZIONE (POSIZ. 4369517/02)

Importo originario del mutuo: € 143.156,39

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 7.795,62

n° 5

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: RETE FOGNARIA (POSIZ. 4369739/01)

Importo originario del mutuo: € 286.312,76

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 14.341,38

n° 6

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: STRADE COMUNALI (POSIZ. 4393512/01)

Importo originario del mutuo: € 367.999,47

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 2.038,80

n° 7

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: PARCO, VERDE PUBBLICO (POSIZ. 4393536/02)

Importo originario del mutuo: € 45.999,92

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 1.904,62

n° 8

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: OPERE VARIE, MISTE (POSIZ. 4414146/02)

Importo originario del mutuo: € 143.216,06

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 4.878,74

n° 9

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: OPERE VARIE, MISTE (POSIZ. 4414263/02)

Importo originario del mutuo: € 49.238,70

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 2.757,19

n° 10

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (POSIZ. 4414266/02)

Importo originario del mutuo: € 72.873,28

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 16.785,11

n° 11

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: EDIFICI SCOLASTICI VARI (POSIZ. 4420863/00)

Importo originario del mutuo: € 129.114,22

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 3.704,87

n° 12

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: OPERE VARIE, MISTE (POSIZ. 4420868/02)

Importo originario del mutuo: € 49.238,70

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 507,99

n° 13

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (POSIZ. 4421792/02)

Importo originario del mutuo: € 47.658,62

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 254,76

n° 14

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: RETE FOGNARIA (POSIZ. 4437472/01)

Importo originario del mutuo: € 382.122,66

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 36.576,96

n° 15

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: STRADE COMUNALI (POSIZ. 4437473/02)

Importo originario del mutuo: € 71.486,10

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 5.222,01

n° 16

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: STRADE COMUNALI (POSIZ. 4442501/02)

Importo originario del mutuo: € 153.254,56

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 11.440,04

n° 17

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: STRADE COMUNALI (POSIZ. 4444923/00)

Importo originario del mutuo: € 450.000,00

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 11.010,10

n° 18

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: STRADE COMUNALI (POSIZ. 4445210/01)

Importo originario del mutuo: € 250.000,00

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 1.898,45

n° 19

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Oggetto del mutuo: TRASFERIMENTI DI CAPITALE (POSIZ. 4521425/00)

Importo originario del mutuo: € 630.000,00

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente: € 6.786,39

TOTALE € 140.279,76

* indicare l'importo realmente disponibile previa verifica presso l'Istituto mutuante

1.5 PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI

n° 1

Descrizione dell'immobile:

superficie MQ.

Attuale destinazione:

Vincoli esistenti:

Valore stimato di vendita:

Procedura di vendita:

Valore di realizzo:

n° 2

Descrizione dell'immobile:

superficie MQ.

Attuale destinazione:

Vincoli esistenti:

Valore stimato di vendita:

Procedura di vendita:

Valore di realizzo:

TOTALE

€

1.6 BENI MOBILI NON INDISPENSABILI DA ALIENARE

n° 1

Descrizione del bene: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

Valore di realizzo: € _____

n° 2

Descrizione del bene: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

Valore di realizzo: € _____

1.6 segue

n° 3

Descrizione del bene: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

Valore di realizzo: € _____

n° 4

Descrizione del bene: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

Valore di realizzo: € _____

TOTALE

€.....

1.7 CESSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attività: _____

ANNO 20.....		ANNO 20.....		ANNO IPOTESI DI BILANCIO (20.....)	
COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI

N.B. Dati da rilevarsi dal consuntivo o verbale di chiusura dei due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

Motivi che giustificano la cessione dell'attività: _____

Stima del valore di mercato €. _____

Procedura per la cessione _____

Provento della vendita €.....

OSSERVAZIONI SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

L'articolo 255, comma 1, del TUOEL prevede che la massa attiva sia costituita, se necessario, dai proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile.

Il Comune di Cassino, con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del 19 marzo 2019, ha effettuato una ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione e altri beni – Piano triennale 2019 – 2021 ed ha elencato tutti i beni del patrimonio immobiliare interessati al piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D. L. del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Da tale elenco non sono risultati immobili da alienare, bensì un solo immobile – Edificio *ex* ONMI – da valorizzare.

Successivamente, il Consiglio Comunale - con Delibera n. 41 del 19 maggio 2020 - ha integrato l'elenco dei beni patrimoniali disponibili ai fini della loro conseguente alienazione, finalizzata all'incremento della massa attiva, inserendo un fabbricato non ultimato, destinato a piscina comunale e relativa area di pertinenza, sito in Via Appia, con riconversione sempre di uso pubblico e, specificatamente, “Cinema multisala/*Auditorium*”.

A seguito della Sentenza n. 426/2015 emessa dal Tribunale di Cassino in data 19.03.2015, sono stati definitivamente acquisiti al patrimonio del Comune, (su ordine del Tribunale di Cassino – Ufficio Dibattimento Penale – provvedimento del 12.07.2019 n. 4198/2018 RGNR n. 967/2011 RG DIB) i seguenti beni immobili, siti in Via Casilina Sud, risultanti dalla trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei RR.II.:

- Foglio 34 mappale 844 Terreno;
- Foglio 34 mappale 859 Fabbricato in corso di costruzione;
- Foglio 34 mappale 860 Fabbricato in corso di costruzione;
- Foglio 34 mappale 861 Fabbricato in corso di costruzione;
- Foglio 34 mappale 862 Fabbricato in corso di costruzione;
- Foglio 34 mappale 863 Fabbricato in corso di costruzione.

Tali beni comprendono un'area estesa mq. 16.623 circa recintata, all'interno della quale insistono due corpi di fabbrica, in parte realizzati (*ex* Soc. “Omissis”) e abbandonati da oltre 10 anni; il primo manufatto completamente ultimato nelle strutture portanti in cemento armato (n. 4 solai), mentre il secondo composto da fondazioni, pareti perimetrali in cemento armato, un solaio cantinato e metà del primo piano, entrambi privi di ogni altra finitura.

Successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 20.07.2021, detti manufatti sono stati inseriti nell'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; al riguardo, è stato affidato al dirigente dell'Area Tecnica dell'ente il compito di redigere una perizia di stima degli immobili, tenendo conto della necessità di dotare l'area acquisita delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La Giunta Comunale, con successiva Delibera n.354 del 22.09.2022, ha preso atto della perizia estimativa redatta dall'Area Tecnica ed ha approvato lo schema di bando pubblico per l'“Alienazione immobile sito in via Casilina sud, acquisito dal Comune a seguito della sentenza n. 429/2015 del Tribunale di Cassino”.

Con Delibera n. 117 del 28.11.2022, il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, dando atto ed ha dato atto che la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo 2022/2024, ha evidenziato la necessità di inserire anche i fabbricati non ultimati in Via Casilina Sud, beni immobili appartenenti al patrimonio comunale, la cui alienazione soggiace in via prioritaria alle prescrizioni di cui all'art. 255, comma 9 del TUOEL.

E' stato poi approvato l'avviso pubblico di "Alienazione immobile sito in via Casilina Sud, acquisito dal Comune a seguito della Sentenza n.429/2015 del Tribunale di Cassino", ed è stato pubblicato all'albo pretorio e all'amministrazione trasparente del Comune di Cassino in data 01.02.2023 (Determina Dirigenziale n. 278 del 01.02.2023).

Il Dirigente dell'Area Tecnica, con Determinazione n. 980 del 24/04/2023, ha aggiudicato definitivamente l'asta pubblica "Alienazione immobile sito in via Casilina Sud, acquisito dal Comune a seguito della Sentenza n.429/2015 del Tribunale di Cassino" alla società MANIA S.r.l., per un importo, a lordo del rialzo incondizionato unico del 8,53% offerto, di € 1.400.058,30, oltre € 308.012,83 per IVA 22% e, quindi, **per complessivi € 1.708.071,13**. Tuttavia, ad oggi, non è ancora stato sottoscritto il relativo rogito e, pertanto, questa Commissione, prudentemente ritiene di non inserire tale importo ad incremento della massa attiva della liquidazione.

L'Amministrazione comunale, in ossequio all'impegno assunto con il provvedimento di adesione alla procedura semplificata - e considerato che il comma 9 dell'articolo 255 del TUOEL prevede che l'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide per il valore stimato di realizzo dei beni - ha ritenuto di chiedere un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria.

Conseguentemente, a seguito dell'emanazione del D. L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (articolo 14), il Comune ha chiesto due anticipazioni di liquidità per gli anni 2019 e 2020 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. Tali finanziamenti sono stati concessi, rispettivamente per l'importo di € 4.125.253,27 ed € 3.790.205,63, per un **totale di € 7.915.458,90**. Tale somma è stata puntualmente trasferita all'O.S.L.

Inoltre, a seguito dell'emanazione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, art. 16 (comma 6-*septies*) convertito, con modificazioni, dalla legge 142/2022 – applicazione dell'art. 3 *bis* del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 - questa Commissione ha ottenuto il contributo finalizzato ad incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria, nella misura di **€ 261.909,98**.

Si segnala, infine, che per tutto il periodo della gestione liquidatoria il Comune non è stato nella condizione di poter destinare alla liquidazione somme nei bilanci di previsione.

1.7 bis ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE PASSIVITA'

n° 1

TIPOLOGIA: Anticipazione di cui al D. L. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 – Articolo 14 - Anno 2019

IMPORTO RISCOSSO: €. 4.125.253,57

n° 2

TIPOLOGIA: Anticipazione di cui al D. L. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 — Articolo 14 - Anno 2020

IMPORTO RISCOSSO: €. 3.790.205,63

n° 3

TIPOLOGIA: Accantonamento fondi per liquidazione - bilancio 2019

IMPORTO RISCOSSO: €. 0,00

n° 4

TIPOLOGIA: Accantonamento fondi per liquidazione - bilancio 2020

IMPORTO RISCOSSO: €. 0,00

n° 5

TIPOLOGIA: Accantonamento fondi per liquidazione - bilancio 2021

IMPORTO RISCOSSO: €. 0,00

n° 6

TIPOLOGIA: Accantonamento fondi per liquidazione - bilancio 2022

IMPORTO RISCOSSO: €. 0,00

n° 7

TIPOLOGIA: Accantonamento fondi per liquidazione - bilancio 2023

IMPORTO RISCOSSO: €. 0,00

**TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE
AL FINANZIAMENTO DELLE PASSIVITA'**

€ 7.915.459,20

1.8 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DELLA LIQUIDAZIONE

- Interessi maturati sul conto di tesoreria al 31 marzo 2023*	€	0,00
---------------------------------------------------------------	---	------

* determinati al trimestre precedente alla data di consegna del presente piano di estinzione

N.B.: Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione del servizio di cassa deve avvalersi del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, così come modificata dall'art. 35 del D. L. n. 1/2012, convertito in legge con modificazione dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 27 del 24 marzo 2012.

1.9 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

(da destinare ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

ANNO IPOTESI DI BILANCIO 2017 (Provvedimento dell'Ente:)	€	0,00
ANNO 2018 (Provvedimento dell'Ente:)	€	0,00
ANNO 2019 (Provvedimento dell'Ente:)	€	0,00
ANNO 2020 (Provvedimento dell'Ente:)	€	0,00
ANNO 2021 (Provvedimento dell'Ente:)	€	0,00
TOTALE	€	0,00

1.10 MUTUI PER IL RISANAMENTO A CARICO DELL'ENTE

MUTUO IN ALTERNATIVA ALLA VENDITA DEL PATRIMONIO

(da destinare ai sensi dell'articolo 255, comma 9, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

MUTUO PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

(da destinare ai sensi dell'articolo 258, comma 2, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

MUTUO PER IL PAGAMENTO TOTALE DEI DEBITI

(da destinare ai sensi dell'articolo 256, comma 5, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

TOTALE €.....

1.11 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

CARTOLARIZZAZIONI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

APERTURE DI CREDITO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

TOTALE €.....

**1.12 ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO
CHE NON COSTITUISCONO INDEBITAMENTO**

FUTURES

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €

OPTIONS

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €

SWAP

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €

ALTRO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €

TOTALE

€.....

1.13 CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO

- Contributo statale stanziato ai sensi del D. L. 9 agosto 2022, n. 115, art. 16, comma 6- <i>septies</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 142/2022 – applicazione dell’art. 3 <i>bis</i> del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012	€.	261.919,98
- Contributo regionale stanziato in base accreditato/da accreditare sul conto della liquidazione in data	€	=
- Altro (da specificare)	€	=
		<hr/>
TOTALE	€	261.919,98

1.14 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

1.1 Fondo di cassa	€.	4.289.233,61
1.2 Residui ammessi all'attivo della liquidazione	€	31.971.894,29
1.2 bis Residui attivi vincolati non compensati nel fondo di cassa	€	2.468.708,44
1.3 Residui attivi accertati dall'O.S.L.	€.	16.521.110,72
1.4 Quote residue di mutui	€.	140.279,76
1.5 Proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili	€.	0,00
1.6 Proventi derivanti dalla vendita di beni mobili	€.	0,00
1.7 Proventi derivanti dalla cessione di attività produttive	€.	0,00
1.7 bis Altre risorse destinate al finanziamento delle passività	€.	7.915.459,20
1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€.	0,00
1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente	€.	0,00
1.11 Altre forme di indebitamento	€.	0,00
1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	€.	0,00
1.13 Contributi per il risanamento	€.	<u>261.919,98</u>
TOTALE DELLA MASSA ATTIVA	€	63.568.606,00

PARTE 2 - MASSA PASSIVA

2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2018 e accertati dall'O.S.L.

N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO *	CAUSE DI PRELAZIONI	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VEDI ALLEGATI N. 3 e 4												
€ 10.191.382,18											€ 10.191.382,18	

TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 9) € 10.191.382,18

.....

* Compresi i pagamenti per ordine di giustizia successivi al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio da evidenziare nella colonna "osservazioni".
 ** Indicare se relativi a spese di investimento o a spese correnti maturate prima dell'8 novembre 2001.

OSSERVAZIONI

(prospetto 2.1 colonna 13)

Preliminarmente si rappresenta che sono state presentate **n. 1.610 istanze** per l'ammissione alla massa passiva da parte di **1.172 creditori** per un totale di **€ 45.373.219,62**, di cui:

- **€ 18.741.050,06** relativi alla massa passiva ammessa alla liquidazione alla data odierna;
- **€ 19.677.542,34** relativi a debiti esclusi. Al riguardo, si precisa che nessun provvedimento di esclusione è stato impugnato dai creditori, ad eccezione di ACEA ATO 5 S.p.A. che con atto datato 5 giugno c.a. ha proposto ricorso, con richiesta di misura cautelare, al T.A.R. Lazio- Sezione staccata di Latina, avverso il Comune di Cassino e la delibera di questo Organo con la quale è stata formalizzata l'esclusione del credito vantato, limitatamente all'importo di **€ 9.497.888,80**;
- **€ 5.094.050,35** relativi ad istanze sospese per debiti oggetto di vertenze giudiziarie pendenti o istruttoria ancora in corso;
- **€ 1.860.576,87** relativi ad istanze in attesa del completamento delle procedure di accertamento del debito.

A partire dal 27 aprile 2020, questo O.S.L. ha iniziato a formulare le proposte transattive, ai sensi dell'articolo 258, comma 3 del TUOEL, a tutti i creditori inseriti nei residui passivi il cui credito risultava certo, liquido ed esigibile.

Sono stati contattati direttamente i creditori al fine di addivenire ad un accordo bonario informando che, in caso di mancata accettazione della proposta transattiva, avrebbero avuto, dopo l'approvazione ministeriale del piano di estinzione, il pagamento del 50% del credito accertato, che per i crediti assistiti da privilegio diventa 100%, previo accantonamento a cura di questo Organo della somma corrispondente, a norma dell'articolo 258, comma 4 del TUOEL.

Si segnala che tre creditori sono i titolari del 90% dei residui passivi non chiusi con una transazione.

Infine, si precisa che la somma complessiva di **€ 10.191.382,18** è comprensiva dell'importo di **€ 5.486.200,19** relativo a residui passivi privi di istruttoria, evidenziati nell'allegato n. 4.

**2.1 TER - RESIDUI PASSIVI VINCOLATI - ART. 2-BIS DEL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113
NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA**

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2018 e accertati dall'O.S.L.

N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VEDI ALLEGATO N. 5												
											€ 2.295.850,78	
											€ 2.295.850,78	

TOTALE DEBITI GESTIONE VINCOLATA AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 9) € 2.295.850,78
.....

* Indicare se relativi a spese di investimento o a spese correnti maturate prima dell'8 novembre 2001.

**2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)
VEDI ALLEGATO N. 6											
								€ 3.797.922,53		€ 3.797.922,53	

TOTALE (COLONNA 8)

€ 3.797.922,53

OSSERVAZIONI
(prospetto 2.3 colonna 12)

Come per i residui passivi, anche per i debiti fuori bilancio l'Organo straordinario di liquidazione ha direttamente contattato i creditori al fine di raggiungere un'intesa transattiva.

Alcune di queste posizioni creditorie, che non hanno trovato la corrispondente imputazione nel bilancio dell'Ente, sono sorte a seguito di decreti ingiuntivi e sentenze passate in giudicato, con importi anche di rilevante entità.

In proposito, si evidenziano quelle relative alle cessionarie di crediti - Banca Farmafactoring S.p.A. e Banca Sistema S.p.A. - che generalmente non accettano le offerte transattive in quanto preferiscono attendere la conclusione della gestione liquidatoria per ottenere il pagamento dell'intero credito.

Tutte le deliberazioni dello scrivente Organo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono state trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).

**2.4 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROVVED. GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA IRRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														

TOTALE (COLONNA 14) €.....* Indicare il capitolo di riferimento.

**2.5 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROVVED. GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA IRRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														

TOTALE (COLONNA 11) €.....

* Indicare il capitolo di riferimento.

**2.6 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA)
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA IRRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 9) €.....

* Indicare il capitolo di riferimento.

**2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA)
PER SPESE CORRENTI MATURE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA DAL PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RRP	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							*					
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 9) €.....* Indicare il capitolo di riferimento

**2.8 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

TOTALE (COLONNA 6) €.....

**2.9 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANS- AZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERC. SOMMA OFFERT A	CAUSE DI PRELAZI ONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VEDI ALLEGATO N. 7									
	TOTALE		€ 10.434.824,44		€ 5.700.090,68			€ 5.700.090,68	

TOTALE (COLONNA 6) € 5.700.090,68

OSSERVAZIONI
(prospetto 2.9 colonna 10)

Come previsto dall'articolo 258 del TUOEL, che disciplina la procedura semplificata, questo Organo ha ammesso e liquidato al 100% solamente i debiti da lavoro subordinato.

Come accennato, a partire dal 27 aprile 2020, questo O.S.L. ha iniziato a formulare le proposte transattive a tutti i creditori inseriti nei residui passivi il cui credito risultava certo, liquido ed esigibile.

Sono stati contattati i creditori al fine di addivenire ad un accordo bonario comunicando che, in caso di mancata accettazione della proposta transattiva, avrebbero avuto, dopo l'approvazione ministeriale del piano di estinzione, il pagamento del 50% del credito accertato, che per i crediti assistiti da privilegio diventa 100%, previo accantonamento a cura di questo Organo della somma corrispondente, a norma dell'articolo 258, comma 4 del TUOEL.

Le proposte transattive sono state accettate da circa il 70% dei creditori.

Tutte le transazioni sottoscritte dai creditori hanno contemplato la rinuncia alle azioni legali in corso e future, agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Inoltre, sulla base delle disposizioni normative vigenti, tutti i pagamenti, laddove previsto, sono avvenuti previa acquisizione del DURC, verifica delle eventuali inadempienze da parte dei creditori nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed indicazione della titolarità del conto dedicato per la tracciabilità dei pagamenti.

Questa Commissione ha inoltre definito alcune esclusioni di piccola entità nell'ambito delle relative offerte transattive la cui accettazione ha assunto anche la valenza di riconoscimento della legittimità dell'esclusione stessa.

2.9 BIS DEBITI GESTIONE VINCOLATA ART. 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113

N.	CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA	DATA PAG.TO	PERC. PAG.TO	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
VEDI ALLEGATO N. 8							
TOTALE						€ 2.703.650,10	

OSSERVAZIONI
(prospetto 2.9 bis colonna 10)

Per il Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - poi modificato dall'art. 36, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e successive modificazioni ed integrazioni - in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del TUOEL, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata è rientrata nella competenza di questo Organo straordinario della liquidazione.

Pertanto, al verificarsi delle condizioni, questa Commissione ha provveduto a liquidare e pagare il 100% dei debiti relativi a tale tipologia.

**2.11 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO
PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001**

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) €.....

**2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI DELLA MASSA PASSIVA
(DEBITI OGGETTO DI VERTENZE GIUDIZIARIE PENDENTI/ISTRUTTORIA IN CORSO)**

NUMERO ORDINE (1)	RICORRENTE (2)	OGGETTO DEL RICORSO (3)	IMPORTO DEL DEBITO CONTESTATO (4)	SOMMA EVENTUALE DA ACCANTONARE (5)	ORGANO INNANZI AL QUALE IL RICORSO E' PENDENTE (6)	OSSERVAZIONI (7)
VEDI ALLEGATI N. 9 – 10 e 11						
TOTALE				€ 32.114.764,09		

OSSERVAZIONI
(prospetto 2.12 colonna 7)

Nonostante l'impegno della Commissione, per diverse ragioni – che, in sintesi, sono illustrate nelle note a fianco di ciascuna voce - ad oggi sono rimaste alcune posizioni che non possono essere ammesse né escluse dal presente piano di estinzione.

Trattasi di debiti che risultano carenti degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità relativi a atti e fatti verificatisi prima del 31/12/2018, e quindi di competenza della gestione liquidatoria, che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 80/2004, potrebbero essere ammessi alla massa passiva sino all'approvazione del rendiconto finale al concretizzarsi di tutti e tre i requisiti di legge.

Si ritiene opportuno che tali debiti siano inseriti nella massa passiva e sia garantita la relativa copertura, almeno per quelli quantificabili, affinché vi si possa far fronte al momento della loro esigibilità.

La Commissione, unitamente agli Uffici comunali competenti, sta continuando a porre in essere tutte le verifiche del caso affinché si possa giungere alla definizione anche dei debiti sospesi prima dell'approvazione del rendiconto finale della liquidazione.

La somma relativa ai debiti che sino al rendiconto non saranno definiti sarà accantonata con vincolo di destinazione per la loro successiva gestione da parte dell'Amministrazione comunale.

2.13 RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE E

	TOTALE DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA	PER SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA 8 NOVEMBRE 2001	PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO 8 NOVEMBRE 2001
2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA	€ 10.191.382,18	/	€ 10.191.382,18
2.1 ter DEBITI GESTIONE VINCOLATA NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA	€ 2.295.850,78		€ 2.295.850,78
2.2/2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 19	€ 3.797.922,53		€ 3.797.922,53
2.4/2.5 DEBITI SOGGETTI A PROCEDURE ESTINTE DAL GIUDICE	/	/	/
2.6/2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. - PROCEDURA ORDINARIA	/	/	/
2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. - PROCEDURA SEMPLIFICATA	€ 5.700.090,68	/	€ 5.700.090,68
2.9 bis DEBITI GESTIONE VINCOLATA	€ 2.703.650,10		€ 2.703.650,10
2.10/2.11 DEBITI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 268 TER	/	/	/
2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI – GIUDIZI PENDENTI (UFF. LEGALE)	€ 25.160.136,87	/	€ 25.160.136,87
2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI – GIUDIZI PENDENTI (OSL)	€ 5.094.050,35		€ 5.094.050,35
2.12 IN ATTESA COMPLETAMENTO PROCEDURA RICONOSCIMENTO	€ 1.860.576,87		€ 1.860.576,87
TOTALE	€ 56.803.660,36	€ 0,00	€ 56.803.660,36

**2.14 RIEPILOGO DEI DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO
RAGGRUPPATI PER OGGETTO:**

1) Personale	€.	686.696,41
2) Affidamento cani	€	62.513,83
3) Assistenza sanitaria	€.	271.620,02
4) Forniture (acqua, energia elettrica, gas)	€	6.505.728,79
5) Gettoni di presenza	€.	18.161,78
6) Incarichi professionali	€.	1.721.182,70
7) Lavori pubblici	€.	3.130.342,67
8) Manutenzione automezzi	€.	155.884,57
9) Quote associative	€.	169.525,25
10) Rimborso spese	€.	892.423,94
11) Rimborso tributi	€.	2.858.268,74
12) Risarcimento danni	€.	1.483.825,66
13) Servizi	€	3.303.484,99
14) Spese di accoglienza	€	177.474,91
15) Spese di assicurazione	€	185.436,58
16) Spese di informatica	€	27.763,81
17) Spese legali	€.	644.999,00
18) Altro	€	2.393.562,62
19) Debiti sospesi e contenziosi	€	32.114.764,09
TOTALE	€	56.803.660,36

PARTE 3 - ONERI DI LIQUIDAZIONE
3.1 SOSTENUTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Competenze O.S.L.:

Compenso lordo (decreto interministeriale 9.11.1995)*	€	226.320,20	
Rimborsi spese (al 31/3/2022)	€	<u>82.796,11</u>	
Totale			€ 309.116,31

Spese della liquidazione:

Pubblicità e postali	€	00,00	
Stampati	€	00,00	
Acquisto e noleggio di beni mobili	€	00,00	
Altre:			
Bolli su c/c di tesoreria	€	12,90	
Cancelleria	€	00,00	
Software	€	<u>976,00</u>	
Totale			€ 988,90

Spese legali per vertenze (incarichi di competenza dell'O.S.L.)

Incarichi legali	€	0,00	
Totale			€ 0,00

Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni:** € 0,00

Compensi al personale per lavoro straordinario:*** € 5.734,60

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione	€	00,00	
Spese per la alienazione	€	<u>00,00</u>	
Totale			€ 00,00

TOTALE € **315.839,81**

* Pubblicato sulla G. U. n. 57 del 8/3/1996. Comprensivo di quello spettante agli eventuali componenti sostituiti.

** Per un limite massimo del 50% di quanto attribuito all'O.S.L:

*** Indicare le ore lavorate e il numero delle unità di personale utilizzate dall'organo straordinario di liquidazione dalla data del suo insediamento a quella di presentazione del piano, distinguendolo per i singoli anni e quantificando la spesa media annua.

OSSERVAZIONI

(riferimento prospetto 3.1)

Come si evince dal precedente prospetto, l'attività di questo Organo è stata improntata al massimo rigore sia per quanto riguarda le spese materiali, riducendo al massimo l'acquisto di beni e servizi per la propria gestione, sia limitando gli oneri della liquidazione, evitando di delegare agli altri l'attività propria, compiendo direttamente tutti gli atti di gestione e di amministrazione della liquidazione straordinaria.

Con riferimento ai rimborsi spese, la scrivente Commissione precisa che dall'insediamento al 31 marzo 2023 ha sempre assicurato almeno due presenze settimanali per un totale di oltre 700 presenze, ritenendo maggiormente utile, al delicato e complesso procedimento di dissesto del Comune di Cassino, gestire direttamente tutti gli adempimenti previsti, evitando così di avvalersi di onerose consulenze esterne.

Il rimborso delle spese liquidate fino al 31 marzo 2023, ammontante complessivamente ad € 82.796,11, riguarda quasi cinque anni di attività di gestione liquidatoria e si riferisce prevalentemente (per circa il 95%) al rimborso dei viaggi (rimborso chilometrico e pedaggi autostradali).

Il rimborso chilometrico è stato effettuato, come previsto dalla normativa vigente, nella misura di 1/5 del costo medio mensile della benzina/chilometro, sulla base degli aggiornamenti rilevati dai siti specializzati.

Il rimborso della spesa relativa ai pasti, la cui documentazione giustificativa è agli atti, ammonta a circa complessivi € 1.000,00, pur a fronte delle numerose presenze nel periodo considerato presso il Comune di Cassino, con una spesa media di poco più di € 1,00 per pasto.

Per la gestione liquidatoria, questo Organo non si è potuto avvalere con assiduità della collaborazione del personale in servizio presso l'Amministrazione comunale in quanto, oltre ad essere estremamente ridotto nel numero, lo stesso è impiegato con la modalità di "prestazione a scavalco" con altri Comuni, e garantisce una presenza solo per poche ore a settimana.

Infine, relativamente agli straordinari e compensi incentivanti corrisposti al personale comunale, si precisa quanto segue:

- i dipendenti a supporto della struttura commissariale sono stati individuati dall'Amministrazione comunale e, previo rilevamento automatico della presenza, hanno svolto straordinari nel limite massimo delle 30 ore mensili cadauno;
- una unità dell'Ufficio di ragioneria è stata quasi sempre impegnata nel proprio lavoro straordinario per la Commissione, mentre le altre unità hanno collaborato in modo limitato e saltuario a seconda delle reali necessità o, come nel caso del personale dell'Ufficio tecnico, solo per il raggiungimento di determinati obiettivi (alienazione del patrimonio);
- nella seguente la tabella riepilogativa è evidenziata la spesa con una media annua di € 11.255,76

ANNO	N. DIPENDENTI	N. ORE LAVORATE	SPESA ANNUA
2019	4	61	1.326,40
2020	0	0	0
2021	4	165	3.170,02

2022	3	64	1.238,18
2023 (fino al 31 marzo)	0	0	0
TOTALE		291	5.734,60

Infine, si evidenzia che la tempistica per la chiusura della procedura di dissesto ha fortemente risentito del periodo di emergenza connesso al COVID 19. Infatti, a decorrere dall'8 marzo 2020, i diversi provvedimenti del Governo assunti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, in particolare il D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., hanno prodotto, per circa due anni, i principali seguenti effetti:

- sospensione della produzione e notifica di qualunque accertamento per omessi versamenti e omesse denunce relativamente ai tributi comunali;
- sospensione della produzione e notifica delle ingiunzioni fiscali e di ogni atto propedeutico alla riscossione coattiva;
- interruzione dei termini di pagamento relativi ad accertamenti e ingiunzioni fiscali notificati prima dell'8 marzo 2020;
- sospensione del pagamento delle rate con scadenza successiva all'8 marzo 2020 relativamente ad ogni tipologia di rateizzazione precedentemente autorizzata;
- sospensione del pagamento degli accertamenti e delle ingiunzioni fiscali notificati dopo il 31 maggio 2020;
- sospensione di tutte le azioni esecutive finalizzate alla riscossione coattiva (pignoramenti, anche presso terzi, ed espropriazioni).

Conseguenza di tali provvedimenti è stata una contrazione delle riscossioni di tributi che rappresentano oltre l'80 % del totale delle potenziali entrate correnti di competenza di questo Organo.

3.2 SOSTENUTI DALLA COMMISSIONE PER LA PROSECUZIONE DEL DISSESTO (ARTICOLO 268 BIS DEL TESTO UNICO)

Competenze Commissione:

Compenso in base al decreto del Ministro del.....	* €.....	
Rimborsi spese	€.....	
Totale		€.....

Spese della liquidazione da concordare con il Sindaco dell'ente:

Varie:

Pubblicità e postali	€.....	
Stampati	€.....	
Acquisto e noleggio di beni mobili	€.....	
Altre (specificare)	€.....	
Totale		€.....

Spese legali per vertenze (incarichi affidati dalla Commissione) €.....

Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni: €.....

Compensi al personale per lavoro straordinario: €.....

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione	€.....	
Spese per la alienazione	€.....	
Totale		€.....

Totale €.....

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DELLA LIQUIDAZIONE €.....

*Come indicato nei criteri applicativi dell'articolo 268 bis fissati dalla C.F.O.E.L. nelle sedute del 12 luglio 2002 e 18 luglio 2002

PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (1)
VEDI ALLEGATO N. 9				
Totale			€ 19.133.719,32	

1) Indicare per ogni debito fuori bilancio se:

- non è ammissibile in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- è riferito ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dopo la deliberazione del dissesto;
- è relativo a vertenze in corso per le quali non è stata possibile la transazione;
- è riferito a debiti per espropriazione di aree P.E.E.P. e P.I.P. di cui all'articolo 6, comma 5, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- è relativo ad altre motivazioni (da specificare).

PARTE 5 - PROPOSTA DI RIPARTO

1.14 - Totale della massa attiva dell'ente	(+) €.	63.568.606,00
3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-) €.	315.839,81
Massa attiva residua	€.	63.252.766,19
2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-) €.	56.803.660,36
Differenza positiva	€.	6.449.105,83
ovvero		=====
Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno		

PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO

DELIBERA DI IMPEGNO DELL'ENTE N.... DEL..... (art. 183, comma 6, Testo Unico)

ANNO 20..

PROVVEDIMENTO €..... %COPERTURA

ANNO 20..

PROVVEDIMENTO €..... %COPERTURA

ANNO 20..

PROVVEDIMENTO €..... %COPERTURA

ATTESTAZIONE


I sottoscritti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione, sotto la propria responsabilità

ATTESTANO

- 1) che sono state rispettate nella redazione del piano di estinzione le disposizioni del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;
- 3) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dalle disposizioni normative sopra indicate;
- 4) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per forniture, opere e prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi riconducibili alla competenza dell'ente locale;
- 5) che tra i debiti fuori bilancio ammessi alla liquidazione non sono inseriti quelli relativi a somme già comprese nei residui passivi o a debiti già pagati autonomamente dall'ente con propri fondi di bilancio.

Cassino, 27 giugno 2023

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be: 1. Alessandro G. G. 2. Luca G. 3. Lino V. G.